

Determinazione del rimborso spese generali spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Tribunale di Verona, 20 maggio 2014. Estensore Massimo Vaccari.

Avvocato – Liquidazione giudiziale del compenso – Regolamento di cui al DM 55/2014 – Rimborso forfettario spese generali – Variabilità tra 1% e 15% – Sussiste – Ragioni

La misura del 15% prevista dall'art. 2 comma 2 del DM 55/2014 per il rimborso delle spese generali, cui ha diritto l'avvocato in sede di liquidazione giudiziale del compenso, è da ritenersi massima, nel senso che l'entità di tale rimborso può variare dall'1% al 15%. Nel caso in cui occorra determinare l'entità del rimborso forfettario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato essa può determinarsi nel valore medio in applicazione del disposto dell'art. 82 D.p.R. 115/2002.

Avvocato – Gratuito patrocinio – Liquidazione giudiziale del compenso a carico dello Stato - Regolamento di cui al DM 55/2014 - Rimborso forfettario spese generali – Calcolo sulla remunerazione dimezzata ex art. 130 DPR 115/2002

Nel procedimento di liquidazione del compenso dovuto dallo Stato all'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio, il rimborso forfettario delle spese generali, va calcolato sui compensi ridotti della metà e non sull'importo determinato prima della dimezzazione dovuta ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002.

(Massime a cura di Massimo Vaccari - Riproduzione riservata)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile

Il Giudice

Letta l'istanza di liquidazione del compenso a spese dello Stato depositata in data 30 aprile 2014 dal difensore della ricorrente C. B. nel giudizio di cui in epigrafe che è stato definito con sentenza n. ... del ...;

ritenuto che la liquidazione richiesta debba avvenire sulla base del d.m. 55/2014, che è entrato in vigore il 3 aprile 2014, ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto;

rilevato che, ai fini della presente liquidazione, occorre tener conto che nel giudizio non vi è stata fase istruttoria e che è possibile applicare alle diverse fasi in cui esso si è articolato (fase di studio, introduttiva e decisionale) i valori medi di liquidazione previsti, dal succitato regolamento, per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00;

che pertanto la somma spettante all'istante a titolo di compenso è pari ad euro 3.235,00 ed essa va ridotta del 50 % ai sensi dell'art.130 del D.P.R. 115/2002;

Riproduzione riservata

che quanto alla richiesta di rimborso forfetario spese generali l'istante ne ha indicato l'ammontare nella percentuale del 15 %, pari a quella fissata dall'art. 2 comma 2 del regolamento 55/2014;

che a ben vedere tale entità costituisce quella massimo riconoscibile a titolo di rimborso spese generali;

che infatti l'art. 13, comma 10, della legge 247/2012 ha previsto che: "Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive" (sottolineatura dello scrivente);

che a sua volta l'art. 2, comma 2 del d.m. 55/2014 ha stabilito che all'avvocato "è dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale — una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso";

che nella relazione illustrativa al d.m. 55/2014 si legge che la individuazione nella misura del 15 % del rimborso forfetario è il frutto del recepimento del parere espresso dalla commissione giustizia della camera e che essa, testualmente, "dà attuazione all'art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al d.m. la determinazione della misura massima del rimborso forfetario";

che pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, la misura del 15 % è la misura massima, il che significa che l'entità del rimborso forfetario può variare dall'1 % al 15 %;

che, a fronte di tali dati normativi, la precisazione da parte dell'art. 2 comma 2 del d.m. 55/2014 che il riconoscimento della percentuale del 15 % deve avvenire "di regola" non è sufficiente a far ritenere che essa costituisca un valore medio, anche perché se così fosse il regolamento stesso avrebbe dovuto individuare le percentuali di aumento o di diminuzione di essa;

che ai fini della presente liquidazione l'entità del rimborso forfetario va determinata nel valore medio di liquidazione, pari al 7,50 %, in applicazione del disposto dell'art. 82 Dpr 115/2002;

che ancora ai fini della presente liquidazione occorre applicare il criterio indicato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 30 maggio 2013 n.10239, secondo il quale: "il rimborso forfetario delle spese generali, dovuto al professionista, va calcolato sulla remunerazione a titolo di onorari e di diritti ridotti della metà, e non sull'importo di questi prima della dimidiazione".

P.Q.M

Liquida in favore dell'istante la somma di euro 1.617,50, già operata la riduzione del 50 % prevista dall'art. 130 del D.P.R. 150/2002, oltre rimborso spese generali nella misura del 7,50 % su tale importo e accessori di legge.

Si comunicati.

Verona 20 maggio 2014